

**LE INCONGRUENZE DEL CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI:
UN ESEMPIO DI CASUALITA' DELLA POLITICA TRIBUTARIA.**

Massimo Matteuzzi
Dipartimento di Scienze economiche
Università degli Studi di Bologna

settembre 1995

Classificazione del JEL: H326

Riassunto:

In questo lavoro si dimostra che la disciplina del credito di imposta sui dividendi è divenuta incoerente col il regime di indeducibilità dell'ILOR dalla base dell'imposta societaria, vigente dopo il 1991. Vengono quindi esaminate le distorsioni che sono state create da tali incongruenze, che avvalorano l'ipotesi di un notevole grado di improvvisazione nella politica tributaria

1. Non vi è dubbio che il regime fiscale delle società di capitale necessiti di un profondo processo di riforma¹. Anche se la generosità di alcune norme nella determinazione della base imponibile, nonché la non efficacia dell'azione di accertamento della pubblica amministrazione sono fattori di oggettivo contenimento del prelievo fiscale, la struttura delle aliquote formali dei vari tributi applicati sia in capo alla società sia in capo ai soci determinano una pressione fiscale sul risparmio investito in azioni certamente eccessiva. Infatti in capo alle società di capitali gravano IRPEG e ILOR, con rispettive aliquote del 37 e del 16,2% sul reddito, nonché l'imposta sul patrimonio netto delle società con aliquota del 7,5 per mille. Se si tiene conto poi del fatto che in capo al socio si può determinare un ulteriore aggravio che arriva di fatto ad un massimo di 12,5% del dividendo a titolo di cedolare secca più l'eventuale tassazione delle plusvalenze azionarie, si comprende che la pressione fiscale sul rendimento delle azioni può assumere valori veramente vessatori. Ciò determina una grave discriminazione fiscale nella tassazione delle azioni sia rispetto alle altre attività finanziarie², sia rispetto al trattamento riservato a queste ultime negli altri paesi dell'Unione Europea.

Inoltre, indipendentemente dall'eccessiva elevatezza delle pressione fiscale, emergono nell'attuale struttura del prelievo fiscale fattori di irrazionalità dovuti al fatto che inasprimenti del prelievo si sono recentemente susseguiti facendo seguito all'esigenza di un'affannosa ricerca di nuove forme di entrate piuttosto che a quella della coerenza del disegno complessivo del prelievo. Sotto tale profilo si può considerare ad esempio alquanto singolare la coesistenza di un tributo patrimoniale con l'ILOR, poichè in entrambi i casi si tratta di strumenti orientati a realizzare obiettivi di discriminazione qualitativa.

Quanto alla razionalità dell'attuale assetto del prelievo sui rendimenti delle azioni un aspetto non meno problematico ha a che fare con la disciplina in materia di credito di imposta, che è divenuta completamente inadeguata rispetto alla sopravvenuta indeducibilità, prima parziale, poi totale, dell'ILOR.

Di questo specifico aspetto, che non siamo certo i primi a sottolineare³, ci occuperemo in questo lavoro.

¹ Per un'analisi puntuale delle esigenze e delle prospettive di riforma della tassazione sulle società cfr. Giannini(1995).

² Cfr. su questi aspetti Guerra(1995 a) e (1995 b).

³ Il problema è stato analizzato, sin da quando la deducibilità dell'ILOR fu ridotta al 75%, da P. Bosi, che propose gli opportuni correttivi per restituire razionalità alla disciplina del credito, conformemente all'analisi che qui presenteremo nel par. 5. Cfr. Bosi (1991). Sulla questione Bosi è ritornato nelle varie edizioni di "I tributi nell'economia italiana", in cui vengono lucidamente analizzati gli effetti distorsivi della irrazionale disciplina del credito nella sopravvenuta situazione di indeducibilità totale dell'ILOR. Cfr. Bosi(1995), cap.3. In questa nota ci limiteremo pertanto a riprendere e sviluppare tesi e considerazioni già note, nell'intento di richiamare l'attenzione su quei problemi e di proporre alcune puntualizzazioni che possano contribuire a sottolineare l'esigenza di una loro corretta soluzione.

2. Il credito di imposta fu introdotto nel nostro ordinamento con la legge 904 del 16.12.1977, con l'intento di alleggerire la tassazione sui redditi azionari, eliminando la cosiddetta "doppia imposizione" in senso economico, nel momento in cui veniva consentito al socio di detrarre dall'imposta dovuta l'imposta in capo alla società relativa alla quota di utili a lui distribuita. L'obiettivo era sostanzialmente quello di rendere l'imposta societaria, di fatto, nient'altro che un acconto di quanto dovuto dal socio. La stessa legge sancì la deducibilità dell'ILOR dalla base dell'imposta societaria; ciò comportò un ulteriore alleggerimento fiscale rispetto al previgente regime, e pose le premesse per una corretta e completa integrazione tra tassazione in capo alla società e tassazione in capo al socio, attraverso un procedimento di assai semplice applicazione: l'eliminazione del doppio di imposta sulla quota distribuita degli utili richiedeva da un lato che al socio fosse "restituita" l'IRPEG gravante presso la società sulla sua quota di utili, nella misura in cui questi ultimi fossero effettivamente distribuiti; dall'altro che tale "restituzione" concorresse pienamente a integrare la base imponibile dell'imposta in capo al socio. Si può facilmente verificare come in un sistema in cui l'ILOR sia pienamente deducibile dalla base dell'imposta societaria sia possibile individuare in una certa percentuale del dividendo la misura del credito da aggiungere alla base e togliere dall'imposta in capo al socio per operare la corretta integrazione tra l'imposizione sulla società e quella sul socio.

Conseguentemente nel periodo compreso tra il 1977 e il 1990 il meccanismo del credito di imposta ha funzionato in linea di massima in modo appropriato rispetto agli obiettivi perseguiti. Aspetti di non corretta applicazione del credito hanno riguardato in passato prevalentemente la disciplina fiscale dei ricavi esenti, in quanto fino al 1983, la corresponsione del credito di imposta si poteva tradurre su tali introiti in una restituzione al socio di quote di imposta che la società di fatto non aveva pagato. A tale fenomeno elusivo fu posto un primo significativo rimedio con la l. 643/83 che introdusse, anche se con modalità non del tutto esenti da critiche⁴, la cosiddetta imposta di conguaglio in capo alla società.

Dal momento che la suddetta anomalia assumeva dimensioni rilevanti soprattutto in relazione al rendimento dei titoli pubblici allora esenti, con i successivi DPR 798/84 e DL 556/86, che introdussero la tassazione rispettivamente di fatto e formale dei titoli pubblici posseduti dalle società di capitale, fu posto definitivo rimedio al problema.

Nuove distorsioni fiscali su cui ci soffermeremo nelle pagine che seguono sono emerse come abbiamo detto da quando l'ILOR è divenuta indeducibile, senza che si provvedesse a rivedere opportunamente la disciplina del credito di imposta.

⁴ Su questi aspetti cfr. M. Matteuzzi (1985).

Si illustrerà a tal proposito che il credito di imposta, nella sua formulazione legislativa vigente, funziona in modo corretto se l'ILOR è completamente deducibile (par.3). Si dimostrerà inoltre che gli effetti del credito di imposta, in presenza del sopravvenuto regime di indeducibilità dell'ILOR, sono stati alquanto discutibili, soprattutto nel triennio 1992-94, in quanto:

a) dal punto di vista distributivo hanno penalizzato e penalizzano tuttora i piccoli azionisti e hanno avvantaggiato i più abbienti;

b) dal punto di vista della politica dei dividendi hanno comportato disincentivi all'autofinanziamento, con la conseguente accentuazione di squilibri assai gravi nella struttura patrimoniale delle imprese;

c) dal punto di vista del gettito fiscale ne hanno determinato una contrazione in netto contrasto con le finalità perseguite con i provvedimenti che hanno prima limitato e poi annullato la deducibilità dell'ILOR.

Si osserverà anche come più recentemente, la reintroduzione della cedolare secca e l'aumento dal 36 al 37% dell'aliquota dell'IRPEG abbiano determinato in concreto il venir meno degli inconvenienti indicati sub b) e sub c), anche se parallelamente risultano aggravate le penalizzazioni dei piccoli azionisti.

Gli esiti contraddittori di questi provvedimenti non devono peraltro stupire, in quanto si tratta di riflessi casuali e non programmati di provvedimenti che perseguono obiettivi diversi dall'eliminazione degli effetti distorsivi suddetti.

A tal proposito non è confortante constatare che si sta operando da tempo al di fuori di un preciso disegno di politica tributaria.

3. Per descrivere il funzionamento del sistema del prelievo sui redditi azionari nel regime vigente prima del 1991, quando l'ILOR era completamente deducibile, possiamo procedere c.s.:

Siano T_i , T_g , T_p rispettivamente l'ILOR, l'IRPEG e l'IRPEF, con aliquote contraddistinte da t_i , t_g , t_p ⁵.

Se indichiamo con U il reddito imponibile della persona giuridica, con U_d l'utile al netto delle imposte in capo alla società, con D il dividendo distribuito agli azionisti nella percentuale α , considerato al lordo della ritenuta d'acconto del 10% dell'imposta in capo al socio, dalla quale per motivi di semplicità e senza perdita di generalità prescinderemo, possiamo descrivere il sistema

⁵ E' evidente che l'aliquota t_p varia a seconda del reddito personale dei soci. Dal punto di vista degli effetti sul gettito complessivo T_p e t_p vanno interpretate rispettivamente quali medie ponderate delle corrispondenti variabili riguardanti i singoli azionisti. Se si suppone poi che il dividendo sia una categoria di redditi che si aggiunge ad altre che assumiamo come date, t_p deve essere interpretata per i singoli azionisti come aliquota marginale formale e T_p come gettito aggiuntivo.

operante tra il 1977 e il 1990, nell'ipotesi che i dividendi vengano distribuiti esclusivamente a persone fisiche⁶, c.s.:

$$(1) \quad T_1 = t_1 U$$

$$(2) \quad T_g = t_g U(1-t_1)$$

$$(3) \quad T_s = t_1 + t_g(1-t_1)U = t_s U$$

$$(4) \quad U_d = U - T_s$$

$$(5) \quad D = \alpha U_d$$

$$(6) \quad T_p = t_p[D+CR] - CR$$

$$(7) \quad CR = t_g/(1-t_g)D$$

Si può facilmente verificare che tale sistema era idoneo a realizzare un'incidenza fiscale complessiva sui redditi ottenuti tramite quote di partecipazione in una società di capitali che consisteva nell'assoggettare all'ILOR l'utile della società, all'IRPEG la quota di quest'ultimo, al netto dell'ILOR, risparmiata e all'IRPEF la quota distribuita agli azionisti persone fisiche. Infatti la misura del credito, determinata in base alla (7), risultava adeguata ad annullare gli effetti dell'IRPEG sulla quota di utili distribuiti all'azionista, facendole assumere la caratteristica sostanziale di una ritenuta d'acconto dell'imposta che si applicava in capo al socio.

⁶ Ci limiteremo a considerare questa ipotesi, in quanto è quella più interessante rispetto ai problemi analizzati in questo lavoro.

Tenendo conto delle (1), (2), (3), (4) , (5) e (7) il credito d'imposta risultava

$$(8) \quad CR = t_g \alpha U (1 - t_i)$$

ed era pertanto corrispondente alla quota aggiuntiva di dividendo che l'azionista avrebbe conseguito in assenza di IRPEG. Lo stesso credito, aggiunto alla base dell'imposta in capo all'azionista e sottratta dall'imposta da lui dovuta determinava il completo annullamento degli effetti dell'IRPEG, nella misura in cui l'utile fosse effettivamente distribuito al socio.

Infatti tenendo conto anche della (6) si ottiene:

$$(9) \quad T_p = (t_p - t_g) \alpha U (1 - t_i)$$

L'incidenza fiscale complessiva sui redditi realizzati attraverso la partecipazione ad una società di capitale, tenendo conto sia delle imposte in capo alla società sia di quella in capo al socio risultava:

$$(10) \quad IFC = t_i U + t_g (1 - \alpha) U (1 - t_i) + t_p \alpha U (1 - t_i)$$

4. La ricerca affannosa di sempre nuove fonti di gettito, nella situazione di drammatica crisi dei conti pubblici dell'inizio degli anni novanta indussero il legislatore prima a limitare e poi ad eliminare completamente la deducibilità dell'ILOR dalla base dell'imposta sul reddito sia in capo alle persone fisiche, sia in capo alle persone giuridiche. Più precisamente con la legge finanziaria per il 1991 la deducibilità dell'ILOR fu limitata al 75% e , dall'anno successivo, con la l.438/92, fu eliminata completamente. Non fu però rivisto il sistema del credito di imposta. Conseguentemente la tassazione dei redditi azionari risultò, nel triennio 1992-94, quella ottenuta sostituendo rispettivamente la (2) e la (3) con la (2 bis) e la (3 bis), c.s.:

$$(2 \text{ bis}) T_g = t_g U$$

$$(3 \text{ bis}) T_s = (t_1 + t_g) U = t'_s U$$

ferme restando le relazioni descritte dalle (1), (4), (5), (6) e (7). Le variabili definite con le(8), (9) e (10) divengono

$$(8 \text{ bis}) CR = t_g / (1 - t_g) \alpha U (1 - t'_s)$$

$$(9 \text{ bis}) T_p = (t_p - t_g) \alpha U (1 - t'_s) / (1 - t_g)$$

$$(10 \text{ bis}) IFC = t'_s U + (t_p - t_g) \alpha U (1 - t'_s) / (1 - t_g)$$

L'entità del credito non ha coinciso più con l'IRPEG in capo alla società sulla quota di utili distribuiti, ma è risultata di importo inferiore a tale entità.

Anche l'imposizione in capo al socio è variata: da un lato l'ammontare del credito è divenuto insufficiente a ripristinare la base dell'imposta personale che si avrebbe in assenza di IRPEG, con conseguente vantaggio per l'azionista rispetto ad un sistema di completa integrazione dell'imposta in capo alla società con quella in capo al socio; dall'altro si rivela insufficiente nel restituire al socio quanto la società ha pagato "per suo conto" a titolo di IRPEG, con conseguente penalizzazione del medesimo.

Qualora la misura del "danno" eccedesse sistematicamente quella del "vantaggio", si potrebbe ritenere che il legislatore abbia inteso, anche per questa via, determinare un aumento della pressione fiscale. Ma, come vedremo, nel triennio 1992-94 è nella maggior parte dei casi accaduto esattamente il contrario e pertanto il mantenimento del vecchio regime del credito ha operato nella direzione di determinare una perdita di gettito.

5. In presenza di ILOR indeducibile, un sistema di integrazione totale deve realizzare l'obiettivo di assoggettare a tassazione piena ai fini ILOR l'utile della società; deve poi assoggettare la medesima base imponibile (al lordo dell'ILOR) rispettivamente all'IRPEG o all'IRPEF a seconda che risulti trattenuta presso la società o distribuita all'azionista persona fisica dando luogo ad un'incidenza fiscale complessiva che può essere scritta c. s.:

$$(10 \text{ ter}) \text{ IFC} = t_1 U + t_g(1-\alpha)U + t_p \alpha U$$

La misura del credito di imposta che deve integrare il dividendo per determinare la base dell'imposta personale al fine di ripristinare la capacità contributiva virtuale del socio in assenza di IRPEG non si deve limitare alla decurtazione che il dividendo ha subito per effetto dell'IRPEG, ma deve anche realizzare l'intento di assoggettare a tassazione quella quota di utili che non si è tradotta in dividendo distribuito per effetto dell'ILOR pagata dalla società.

In altri termini la base appropriata dell'imposta personale può essere ottenuta maggiorando il dividendo di una percentuale x tale da soddisfare la condizione

$$(11) \quad D+x D = \alpha U$$

Se si tiene conto che, date le (2 bis) e (3 bis) il dividendo assume ora il valore:

$$(12) \quad D = \alpha U(1-t_s')$$

dalle (11) e (12) risulta che

$$(13) \quad x = t_s'/(1-t_s')$$

che nel sistema vigente nel triennio 1992-94 assumeva il valore di circa 1,092 e nel corrente esercizio fiscale quello di 1,137 circa, in virtù dell'aumento di un punto percentuale dell'aliquota dell'IRPEG, che è passata da quest'anno dal 36% al 37%.

Al fine invece di determinare l'entità del credito che va sottratta dall'imposta personale per restituire al socio l'IRPEG che grava presso la società sulla sua quota di utili risulta evidente che quest'ultima dovrà essere una percentuale (y) del dividendo tale da soddisfare la seguente relazione:

$$(14) \quad yD = t_g \alpha U$$

che pertanto risulta:

$$(15) \quad y = t_g / (1 - t_s')$$

Il valore di y nel triennio 1992-94 era circa 0,753 e attualmente circa 0,791.

E' chiaro inoltre che $x > y$ a meno che non si supponga che $t_i = 0$.

Ciò mette in evidenza che, qualora si fosse voluto perseguire la completa e corretta integrazione tra tassazione in capo alla società e tassazione in capo al socio, in un sistema, quale quello vigente negli ultimi anni in cui l'ILOR è indeducibile, sarebbe stato necessario operare sulla base di due distinte misure del credito di imposta anziché una⁷.

Il legislatore tributario invece ha mantenuto il credito d'imposta fissato a 9/16 del dividendo, equivalente all'espressione $t_g / (1 - t_g)$, con $t_g = 0,36$, che è l'effettivo valore dell'aliquota IRPEG vigente fino al 1994.

Per quanto riguarda le conseguenze distributive del non adeguamento della disciplina del credito alla nuova situazione è possibile osservare quanto segue.

Mentre la differenza tra il valore corretto di y in base alla (15) e il valore del credito concesso si traduce in una penalizzazione dell'azionista, la differenza tra x e 9/16 si traduce in un'agevolazione fiscale.

⁷ Cfr. Bosi(1991) e Bosi(1995), p.108, nota 4.

Il risparmio di imposta di cui l'azionista si avvantaggiava nel triennio 1992-94, per effetto del carattere parziale anzichè totale del credito, calcolabile sulla base delle (8 bis), (9 bis) e (13), risultava

$$(16) \quad RF = t_p[x-t_g/(1-t_g)]\alpha U(1-t_s') = t_p t_l / (1-t_g) \alpha U.$$

Esso dipendeva pertanto direttamente sia dall'entità dell'aliquota personale sia da quella della quota di base imponibile che per effetto dell'insufficiente computo del credito veniva sottratta all'imposizione personale, che ha sua volta era funzione diretta sia della aliquota dell'ILOR sia di quella dell'IRPEG, nonchè, ovviamente, della frazione di utili distribuita.

Nello stesso tempo, in base alle (15) e (9 bis) si può dedurre che l'aggravio fiscale a danno dell'azionista dovuto all'insufficiente restituzione dell'IRPEG risultava

$$(17) \quad AF = [y-t_g/(1-t_g)]\alpha U(1-t_s') = t_g t_l / (1-t_g) \alpha U$$

a sua volta crescente al crescere delle aliquote delle imposte sulla società e del valore di α .

Il saldo netto dei due effetti sopra descritti era pertanto dato da:

$$(18) \quad \Delta T_p = AF - RF = (t_p - t_g) t_l / (1-t_g) \alpha U,$$

da cui si evince che l'effetto "agevolativo" superava quello "penalizzante", quando l'aliquota marginale dell'imposta personale superava il 36%, cioè per redditi personali superiori a 60.000.000.

Dal momento che il vantaggio o la perdita netta per l'azionista sono direttamente proporzionali a α , nel triennio 1992-94 operava un incentivo alla distribuzione degli utili quando $t_p > t_g$, e un effetto distorsivo in direzione opposta, quando $t_g > t_p$.

Un primo aspetto che desta perplessità consiste nel fatto che il mancato "aggiornamento" della disciplina del credito ha penalizzato i piccoli azionisti e avvantaggiato quelli con reddito medio e alto, il che non pare facilmente giustificabile dal punto di vista distributivo.

In secondo luogo, come documentano le ultime rilevazioni del Ministero sulle dichiarazioni dei redditi, circa i 3/4 delle società che nel 1991 dichiarano utili, che erano peraltro solo il 48% del totale, distribuivano dividendi a soggetti con imponibili superiori a 60.000.000. Pertanto è ragionevole supporre che dal punto del gettito complessivo prevalessero nettamente gli effetti negativi delle agevolazioni su quelli espansivi degli inasprimenti fiscali, con conseguenze in chiaro contrasto con gli obiettivi che il legislatore fiscale si era prefisso quando ha sancito la indeducibilità dell'ILOR. Tuttavia è difficile stabilire fino a che punto le perdite di gettito fossero significative, sia perchè operavano effetti compensativi sulla platea di contribuenti con aliquote marginali inferiori al 36%, sia in quanto anche nelle imprese che distribuivano utili a individui abbienti, la quota distribuita di dividendi può in concreto risultare nettamente inferiore al 100%, poichè la politica dei dividendi dipende da una serie di fattori oltre che da quello fiscale. Sotto quest'ultimo profilo va in ogni caso sottolineato che erano del tutto evidenti gli incentivi ad aumentare la quota degli utili distribuiti, con inevitabili accentuazioni delle distorsioni fiscali che operano largamente nella direzione di premiare il ricorso al capitale di terzi rispetto al capitale proprio, come fonte di finanziamento delle imprese.⁸

Il tipo di effetti distorsivi che abbiamo descritto sono largamente la conseguenza del fatto che il legislatore, nel non adeguare la disciplina del credito alla nuova situazione di indeducibilità dell'ILOR, ha implicitamente optato per un sistema di credito parziale di imposta. Va però rimarcato che la misura degli effetti distorsivi analizzati, nonchè la loro diversa distribuzione tra i contribuenti rientranti in diverse fasce di reddito, presentano aspetti di irrazionalità che nulla hanno a che fare con il carattere parziale del credito.

Infatti, qualora l'intento del legislatore fosse deliberatamente stato quello di passare da un sistema di completa integrazione ad un sistema di integrazione parziale, nulla gli avrebbe impedito di riformare opportunamente la disciplina del credito per evitare di far derivare conseguenze distributive del tutto casuali ai riflessi che l'ineducibilità dell'ILOR assume sull'inadeguatezza della misura del credito per operare la corretta integrazione. Come l'analisi proposta dimostra chiaramente in un sistema in cui l'ILOR è indeducibile, occorrerebbe in ogni caso, sia in regime di integrazione totale, sia in regime di integrazione parziale, prevedere due misure distinte del credito di imposta: la prima per reintegrare, seppure parzialmente, la base dell'imposta personale; la seconda, per restituire all'azionista, seppure parzialmente, l'IRPEG gravante sulla quota di dividendi in capo alla società.

Con il DL 41 del 23.2.1995 il legislatore ha aumentato di un punto l'aliquota dell'IRPEG senza rivedere la misura del credito di imposta, confermata in 9/16 del dividendo. I riflessi che tale variazione di aliquota ha sugli effetti che abbiamo descritto possono essere analizzati modificando opportunamente i valori di x e di y e conseguentemente quelli delle (16), (17) e (18) c.s.:

⁸ Cfr. su questo punto S. Giannini(1995).

$$(16 \text{ bis}) \text{ RF} = t_p[(t_i+t_g')/(1-t_i-t_g')-t_g/(1-t_g)]\alpha U(1-t_i-t_g')$$

$$(17 \text{ bis}) \text{ AF} = [t_g'/(1-t_i-t_g')-t_g/(1-t_g)]\alpha U(1-t_i-t_g')$$

$$(18 \text{ bis}) \Delta T_p = [(t_p-t_g)(1-t_i-t_g')/(1-t_g)-t_p+t_g']\alpha U$$

dove $t_g'=0,37$ e $t_g=0,36$.

Nella tav.1 si analizza come variano al variare dell'aliquota marginale dell'imposta personale sull'azionista l'incidenza percentuale rispetto all'utile della società di RF, AF, ΔT_p e di IFC rispettivamente nel triennio 1992-94 e nel 1995, nell'ipotesi di completa distribuzione degli utili.

Tavola 1.

Classi di reddito (milioni)	t_p	RF	AF	ΔT_p	IFC	RF	AF	ΔT_p	IFC
Triennio 1992-94						1995			
0	0	0	9,11	9,11	25,31	0	10,68	10,68	26,88
0-7,2	10	2,53	9,11	6,58	32,78	2,69	10,68	7,99	34,19
7,2-14,4	22	5,57	9,11	3,54	41,74	5,91	10,68	4,76	42,96
14,4-30	27	6,83	9,11	2,28	45,48	7,26	10,68	3,42	46,62
30-60	34	8,61	9,11	0,51	50,71	9,14	10,68	1,54	51,74
60-150	41	10,38	9,11	-1,27	55,93	11,02	10,68	-0,34	56,86
150-300	46	11,64	9,11	-2,53	59,67 ^a	12,36	10,68	-1,68	59,05 ^b
oltre300	51	12,91	9,11	-3,80	63,40 ^a	13,71	10,68	-3,03	59,05 ^b

^a Nel 1994, nell'ipotesi di cedolare secca, il dato diviene 58,17.

^b Nell'ipotesi di cedolare secca.

Dall'analisi della tav.1 si evince come, nel triennio 1992-94, la inadeguatezza della percentuale di credito rispetto ai valori necessari per operare una corretta e piena integrazione comportasse effetti di penalizzazione degli azionisti con aliquota marginale formale inferiore al 36%, che potevano raggiungere il valore massimo del 9,11%. I soggetti con redditi superiori a 60.000.000 conseguivano vantaggi fiscali netti che potevano arrivare fino a 3,8%. Per quanto riguarda il 1995⁹, l'aumento dell'aliquota dell'IRPEG in presenza di un credito invariato ha comportato un'accentuazione degli effetti distorsivi indicati con RF e AF per i tutti contribuenti, nonchè del saldo netto dei due effetti suddetti per gli azionisti meno abbienti, cioè quelli con imponibile inferiore ai 60.000.000. Per quanto riguarda invece i soggetti con reddito superiore a tale importo, lo sgravio fiscale netto viene ridotto. Infatti quelli con reddito compreso tra 60 e 150 milioni ottengono uno sgravio fiscale contenuto nella modesta misura dello 0,34%; inoltre, anche se per i contribuenti con redditi maggiori di tale importo la tabella registra il permanere di sgravi fiscali più significativi, occorre tener presente che, dopo il DL 41/95, questi ultimi sono notevolmente incentivati ad optare per il regime di cedolare secca, rinunciando al credito di imposta. Di ciò si è tenuto conto nel riportare i dati dell'incidenza fiscale complessiva, che per le ultime due classi di reddito, resta fissata nel 59,05%¹⁰. Pertanto è ragionevole supporre che per tali classi di reddito ogni vantaggio fiscale riconducibile alla non corretta disciplina del credito venga meno.

La reintroduzione della possibilità di scegliere la cedolare secca, nel limitare la pressione fiscale sui redditi più alti, ha accentuato e reso trasparente la situazione di vantaggio per i contribuenti più abbienti, che precedentemente era realizzabile sulla base della inadeguata disciplina del credito di imposta.

Dal momento che, come abbiamo già osservato, la maggior parte dei percettori di dividendi si colloca nelle fasce di reddito superiori a 60.000.000, la rilevanza degli effetti distorsivi riconducibili agli sgravi fiscali operati dalla disciplina del credito di imposta su tali redditi pare largamente ridimensionata. Resta il problema della penalizzazione dei piccoli azionisti, che è risultata addirittura peggiorata dai recenti provvedimenti. Tutto ciò è privo di giustificazioni precise e può essere spiegato solo sulla base della mancanza di un disegno coerente nelle scelte di politica tributaria.

⁹ Per le variazioni intervenute nel 1995, sia sugli aspetti particolari considerati in questa nota, sia su altri importanti aspetti della tassazione delle società e delle attività finanziarie, cfr. Guerra(1995 b).

¹⁰ I dati della pressione fiscale su redditi superiori ai 150 milioni non sono pertanto coerenti con i corrispondenti dati delle altre 3 colonne relative al 1995 in quanto questi ultimi si riferiscono all'ipotesi di cedolare d'acconto.

Riferimenti bibliografici

Bosi P.,

1991, *Ma il taglio non fa i conti col credito di imposta sugli utili*, in “Il Sole-24 Ore”, 16 gennaio.

Bosi P.,

1994, *I tributi nell'economia italiana*, Bologna, Il Mulino, settima edizione.

Giannini S.,

1995, *L'imposizione sulle imprese: regime vigente e ipotesi di riforma*, in “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, n.2, p.219-274.

Guerra, M.C.,

1995 a, *La tassazione dei redditi da capitale in capo alle persone fisiche*, in “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, n.2, pp.275-335.

Guerra, M. C.,

1995 b, *Tassazione delle società e delle attività finanziarie: la riforma che non c'è*, in Bernardi, L.(a cura di) “La finanza pubblica italiana”- Rapporto 1995, Bologna, Il Mulino, pp.167-190.

Matteuzzi, M.,

1985, *Vecchi e nuovi problemi nella tassazione delle società di capitali con redditi esenti*, in “Bancaria”, n.3, pp. 305-319.